

N. R.G. 18243/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Cannavale
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18243/2020 promossa da:

Parte_1, rappresentato e difeso dall'avv. MASTURSI LUIGI, elettivamente
domiciliato in Napoli, *Indirizzo_1*, presso il cui è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce
all'atto depositato in data 25.9.2020

ATTORE

Contro

Controparte_1 rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e
risposta, dall'avv. Roberto Rainone, con domicilio digitale come da PEC registrata in INIPEC

CONVENUTA

CP_2

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: Accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c..

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 26.06.2008 la Curatela del *Parte_2* chiedeva disporsi
(anche) in danno di *CP_2* il sequestro conservativo di tutti i beni mobili (ivi compresi crediti e
partecipazioni societarie) ed immobili sino alla concorrenza della somma di € 3.500.000,00; con decreto
in audita altera parte del 08.07.2008, confermato nel formale contraddittorio delle parti con successivo

provvedimento del 30.09.2008, il Tribunale di Napoli autorizzava il sequestro conservativo nella misura richiesta; con sentenza n. 3534 del 19.05.2020 in esito al giudizio di responsabilità incardinato con n. R.G. 44593/2008, il Tribunale di Napoli, sez. specializzata in materia di Imprese, ha condannato CP_2 e Controparte_3, in solido con altri, al pagamento della somma di € 3.226.645,00 oltre rivalutazione e interessi in favore della Parte_3. La curatela depositava copia esecutiva della sentenza n. 3534 del 19.05.2020 resa dal Tribunale di Napoli e chiedeva che <<Codesto Giudice dell'Esecuzione (cui sono stati assegnati i fascicoli pendenti alla data di soppressione della sezione distaccata di Frattamaggiore), preso atto dell'intervenuta conversione del sequestro conservativo in pignoramento, permanendo la sospensione del procedimento esecutivo (già di attuazione del sequestro) voglia fissare l'udienza per la prosecuzione e l'istruzione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo solo nei confronti della Controparte_1, e conseguentemente accertare 1) che Controparte_1 è debitrice di CP_2 della somma non inferiore ad € 1.297,73 (somma di cui la Controparte_1 si è già riconosciuta debitrice); 2) che Controparte_1, alla data della notifica dell'atto di attuazione del sequestro presso terzi, era depositaria di titoli, beni, preziosi e valori numerari del medesimo CP_2 determinandone il valore alla data dell'attuazione del sequestro e/o all'attualità, all'esito, riassunto il processo esecutivo, voglia provvedere all'assegnazione delle somme nonché all'assegnazione o alla liquidazione degli altri beni ai valori correnti dei mercati di riferimento sino alla concorrenza del credito fatto valere, salvi i danni nel caso in cui la banca, quale custode, abbia in ogni modo disposto dei beni.>>

Il ricorso in riassunzione del processo di accertamento dell'obbligo del terzo ha ad oggetto, in sintesi, la richiesta di accertare che la Controparte_1

1) è debitrice di CP_2 della somma non inferiore ad euro 1.297,73 (somma di cui la CP_1 [...] si è già riconosciuta debitrice);

2) alla data della notifica dell'atto di attuazione del sequestro presso terzi, era depositaria di titoli, beni, preziosi e valori numerari del medesimo CP_2, determinandone il valore alla data dell'attuazione del sequestro e/o all'attualità. Con richiesta all'esito di assegnazione delle somme sino alla concorrenza del credito fatto valere. La banca ha dichiarato nell'ambito del pignoramento che il sig. CP_2 intratteneva con essa il rapporto di conto corrente n. ContoCorre_1, acceso presso la Filiale di Frattamaggiore Sportello A, il cui saldo era pari ad euro 1.247,73, conto estinto in data 10.03.2015. Pertanto, la Controparte_1 era debitrice nei confronti del sig. CP_2, solo dell'importo pari ad euro 1.247,73.

Ma la curatela ha dedotto che il sig. Controparte_3 ha, altresì acquistato, per il tramite della [...] CP_1 quale banca collocatrice, n. 540,418 quote del Fondo Anima, la cui società di gestione (SGR) ha sede a Milano, giusto allegato riepilogo generale. Inoltre ha sostenuto che l'atto di attuazione del sequestro conservativo fu notificato alla Deutsche Bank F8/07/2008 (la circostanza - essendo andato smarrito l'intero fascicolo d'ufficio con le produzioni di parte - è provata dalla dichiarazione a mezzo

raccomandata resa dal terzo in quel giudizio: cfr. all. 7 della produzione della curatela); e, dall'estratto conto depositato in questa fase dalla Deutsche Bank,, emerge che, il giorno successivo all'attuazione del sequestro (ovvero in data 09/07/2008), la banca abbia pagato un assegno bancario di € 15.000,00 bancato il 09/07/2008. E dunque ha chiesto che venisse accertato che la banca era debitrice di CP_2 della complessiva somma di € 16.247,73 in quanto depositata, alla data dell'8/7/2008, sul conto corrente di corrispondenza n. ContoCorre_2 acceso da CP_2 presso la Filiale di Frattamaggiore, di cui € 15.000,00 prelevate dal conto corrente il giorno successivo dell'attuazione del sequestro.

Si è costituita la Controparte_1 la quale ha eccepito l'incompetenza per territorio del tribunale adito per essere competente il giudice del luogo di residenza del debitore, nel merito ha ribadito la legittimità della dichiarazione resa nella procedura esecutiva e in relazione alle quote del fondo ha dedotto di essere mera collocataria e pertanto di non essere parte dei relativi contratti né debitrice del sig. CP_2 con riguardo alle quote di fondi comuni di investimento, le quali non sono pignorabili presso CP_1 [...] e non sono assoggettabili ad esecuzione ex art. 543 c.p.c.. In relazione all'indebito pagamento dell'assegno esibito per l'incasso il giorno successivo alla comunicazione del sequestro, ha sottolineato che l'assegno n. Numero_1 di € 15.000,00 tratto il 9/7/2008 sul conto n. ContoCorre_2 intrattenuto da CP_2 presso la Filiale di Frattamaggiore sportello "A", negoziato in pari data non era stato rinvenuto, in archivio, anche per il decorso del termine decennale ex art. 119 TUB co. IV.

La domanda della curatela deve essere accolta per le motivazioni che seguono.

In ordine alla eccezione di incompetenza, la causa è stata iscritta innanzi alla sezione distaccata di Frattamaggiore; la Cassazione ha confermato che fra ufficio giudiziario centrale e sezione distaccata non sussiste un rapporto di competenza territoriale in senso stretto, cassando una decisione di un'ufficio centrale che si era dichiarato incompetente in favore di una sua sezione distaccata: «*La ripartizione delle cause tra la sede centrale di un ufficio giudiziario e le sezioni distaccate, stabilita dall'art. 48 quater del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, introdotto dall'art. 15 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, attiene alla redistribuzione degli affari tra le articolazioni appartenenti ad un unico ufficio; non individua una peculiare competenza della sezione distaccata rispetto alla sezione centrale. Pertanto, l'iscrizione a ruolo della causa mediante deposito della relativa nota negli uffici di cancelleria di una sezione distaccata, piuttosto che in quelli della sede centrale (o viceversa), non configura una causa di nullità del procedimento, e men che mai una questione di competenza, ma costituisce una mera irregolarità*» (cfr. Corte di Cassazione, Sezione III, 8 ottobre 2010 n. 20921).

Va poi aggiunto che il presente giudizio costituisce la prosecuzione di un giudizio sospeso iscritto nel 2008 (R.G. 406/08) presso una sezione distaccata (poi soppressa) del Tribunale di Napoli ed ai sensi dell'art. 5 c.p.c. la competenza si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda.

In ordine alla contestazione del creditore della emissione di un assegno successivamente alla notifica del sequestro, il fallimento afferma che, il giorno successivo all'attuazione del sequestro (ovvero in data 09/07/2008), la banca abbia pagato un assegno bancario di € 15.000,00 tratto il 09/07/2008. Invero la coincidenza tra la "data contabile" e la "valuta" prova che l'assegno sia stato pagato il giorno successivo all'attuazione del sequestro. E di conseguenza sostiene che la dichiarazione di quantità resa non sia veritiera avendo la banca ha disposto di somme di cui era stata nominata custode in violazione degli art. 546 c.p.c. e art. 388 V co. c.p..

Dall'esame della documentazione agli atti, ed in particolare dalla dichiarazione del terzo depositata dalla banca nell'ambito della procedura esecutiva, si ricava che la data di notifica al terzo del provvedimento di sequestro è l'8 luglio 2008; dall'esame dell'estratto conto sempre depositato dalla banca come allegato alla nota di deposito del 16 luglio 2021, si deve presumere, in assenza di riscontri documentali di segno contrario, che in data successiva alla notifica del provvedimento cautelare, sia stato presentato per l'incasso l'assegno suindicato e si sia proceduto al pagamento; la banca non ha ottemperato nemmeno all'ordine di esibizione e nei suoi scritti non prende alcuna posizione in merito a tale contestazione. Pertanto alla luce degli unici elementi probatori di cui si dispone si deve ritenere che alla data dell'8 luglio 2008 sul conto corrente fosse disponibile la somma di € 16.247,73.

Passando alla disamina del merito, e concentrandosi sulla questione giuridica della pignorabilità o meno presso la banca collocataria, dei titoli in suo possesso, l'analisi sarà coltivata incentrando l'attenzione sulle normative primarie in materia, ossia il D.Lgs. n. 58 del 24.02.1998, meglio conosciuto come Testo Unico Finanziario (TUF) ed il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (Provvedimento della Banca d'Italia del 19.01.2015). Successivamente, vanno esaminate le principali decisioni giurisprudenziali in tema di pignoramento presso terzi dei fondi comuni di investimento, cercando di mettere in luce gli eventuali aspetti critici che possono instaurarsi fra i terzi intermediari.

In particolare, stante anche la scarsità di pronunce significative sul tema in oggetto, ancora oggi la principale decisione giurisprudenziale è rappresentata dalla Sentenza della Cassazione, Sez. III civ., n. 4653/2007, la quale, definitivamente, ha riconosciuto che il pignoramento sui titoli in custodia ed amministrazione (art. 1838 c.c.), deve essere eseguito nella forma presso terzi e non presso il debitore.

Infine, molto importante la Decisione n. 12914/2017 dell'Arbitro Bancario Finanziario (Coll. di Milano), la quale è considerata la più significativa, se non l'unica, pronuncia rilasciata in materia in un sistema di *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Tale decisione è di fondamentale importanza per quanto riguarda il ruolo delle banche collocatrici dei fondi comuni di investimento, le quali, in sede di dichiarazione di terzo, hanno l'obbligo di informare i creditori procedenti dell'esistenza, in capo al debitore pignorato, del rapporto di collocamento delle quote di fondi, in virtù del possesso ex art. 547 c.p.c.

La possibilità di pignorare le quote di fondi comuni di investimento si evince già dal primario dettato normativo secondo il quale *“Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi”* (art. 36, comma 4, TUF).

Detta previsione era già presente nella l. 23.03.1983, n. 77, istitutiva dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti, il cui art. 3, comma 2, statuiva che *“I creditori dei singoli partecipanti possono far valere i loro diritti esclusivamente sui certificati di partecipazione di questi ultimi”*. Analogamente, tale regola venne ribadita anche dalla l. 14.08.1993, n. 344, introduttiva dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, al cui art. 8, comma 6, si disponeva che *“Le azioni dei creditori dei singoli partecipanti sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi”* e riaffermato dall’art. 12, comma 6, l. 25.01.1994, n. 84 per quanto riguarda i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi. Tali disposizioni normative sono poi state abrogate con l’introduzione del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 che ha rinunciato alla tipizzazione dei fondi comuni, demandandone l’individuazione alla disciplina regolamentare del Ministero dell’Economia e della Banca d’Italia.

Quanto alle decisioni giurisprudenziali in materia in seguito all’introduzione del TUF, inizialmente il dibattito era focalizzato se il pignoramento delle quote di fondi comuni, o più in generale degli strumenti finanziari, dovesse essere attuato nei confronti del debitore ovvero del terzo intermediario.

Una fondamentale risposta sulla risoluzione della questione è stata fornita dalla Suprema Corte nel 2007 (Cass. civ. Sez. III, ud. 08.01.2007, depositato il 28.02.2007, n. 4653).

In particolare, affrontando nel dettaglio la vertenza, durante un processo di espropriazione forzata di crediti presso terzi, la Banca, in sede di dichiarazione di terzo, aveva precisato di avere vincolato la somma pignorata sul deposito titoli in custodia ed amministrazione in essere in capo al debitore, segnalando, tuttavia, che il credito vantato da quest’ultimo sarebbe risultato definitivo solo al momento della vendita ed in base al corrispondente valore di mercato. Il cliente della Banca ritenne così di sollevare la questione di nullità del pignoramento, perché eseguito nei modi previsti per l’espropriazione presso terzi anziché in quella dell’espropriazione mobiliare presso il debitore. Successivamente, il creditore procedente, richiese l’assegnazione delle somme pignorate, pretese, altresì, che fosse fissato un termine per l’accertamento dell’obbligo del terzo, la cui dichiarazione aveva considerato elusiva. All’udienza, il Giudice dell’Esecuzione rifiutò dapprima l’adozione dei provvedimenti richiesti e, contro l’ordinanza con cui era stata affrontata la nullità del pignoramento, venne proposta l’opposizione agli atti esecutivi da parte del creditore procedente. L’opposizione venne in seguito rigettata dal Tribunale ordinario di Venezia Mestre in composizione monocratica con sentenza del 10.11.2004, il quale, *inter alia*, dichiarò la nullità del pignoramento dando ragione alle doglianze del debitore. Avverso la sentenza il creditore procedente propose impugnazione ed ottenne la cassazione in base ad un motivo di *violazione di norme di diritto*.

Leggendo le motivazioni, vi si sostiene, in primis, che in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 24.06.1998, n. 213 che ha dato luogo al fenomeno della dematerializzazione degli strumenti finanziari, i quali non possono essere rappresentati da titoli, il pignoramento non può essere eseguito presso il debitore. Tale eccezione viene ritenuta fondata dalla S.C., la quale, confermando la correttezza della dichiarazione resa dal terzo, afferma che *“in una situazione di questo tipo, il procedimento esecutivo avrebbe potuto proseguire o attraverso l'assegnazione dei titoli o attraverso la loro vendita e la successiva assegnazione del ricavato nei limiti del credito fatto valere esecutivamente e delle spese del processo (art. 552 c.p.c.)”*.

Il ragionamento della Corte è così svolto: l'art. 1997 c.c. dispone che il pignoramento sul diritto menzionato in un titolo di credito non ha efficacia se non si attua sul titolo. Il valore di questa disposizione sta nel fatto che, se il pignoramento cadesse sul credito, attraverso l'ingiunzione rivolta al terzo di non pagare al proprio debitore, visto che non ne risulterebbe impedita la circolazione del titolo rappresentativo del credito emesso o girato dal terzo a favore del suo creditore, il terzo si troverebbe esposto ad un doppio pagamento: al creditore precedente assegnatario del credito pignorato nonché al portatore del titolo, legittimato in base ad esso a pretendere il pagamento.

Orbene – prosegue la S.C. – *“quante volte il titolo di credito è in possesso di un terzo, com'è nel caso del deposito di titoli in amministrazione (art. 1838 c.c.), che attribuisce al depositario la legittimazione ad esercitare per il depositante i diritti nascenti dal titolo, ma non gli trasferisce la titolarità del credito, il pignoramento ben si può eseguire presso il terzo, perché, così facendo, non si determina il pericolo che chi è debitore in base al titolo possa essere chiamato a pagare due volte a causa della circolazione del titolo. Di questo ne è impedita la circolazione attraverso la modificazione del titolo della legittimazione del depositario del documento in custode giudiziario dello stesso, ciò che comporta che il depositario diverrà dal momento del pignoramento anche custode dei frutti del credito rappresentato dal titolo”*.

Il titolo – concludendo la decisione – diviene dunque *“possibile oggetto di pignoramento, come ogni cosa posseduta dal terzo (art. 543 c.p.c.). Quanto ai titoli, che in base al D.Lgs. 24.06.1998, n. 213, sono assoggettati alla disciplina della dematerializzazione, il pignoramento dei diritti relativi agli strumenti finanziari di pertinenza del debitore analogamente è eseguibile presso il terzo, intermediario incaricato dal debitore della tenuta del conto in cui quegli strumenti sono registrati. Rientra nei doveri del custode, e perciò dell'intermediario costituito tale per effetto del pignoramento, eseguire la registrazione del vincolo nel conto da lui tenuto (art. 34, comma 1, TUF)”*.

Appare quindi pacifica la possibilità da parte del creditore di vedere soddisfatte le sue ragioni attraverso il pignoramento delle quote di fondi comuni di investimento di spettanza del debitore nei confronti di un terzo intermediario. La questione che successivamente è venuta in evidenza riguarda l'esatta individuazione del terzo intermediario al quale notificare l'atto di pignoramento. La questione dell'esatta individuazione del terzo pignorato da parte del creditore precedente assume un ruolo di fondamentale importanza onde ottenere il riconoscimento delle pretese creditorie. Al riguardo, non riscontrandosi nelle decisioni di merito

comportamenti del tutto uniformi, si registrano però orientamenti univoci da parte dei terzi pignorati stando al tenore delle dichiarazioni di terzo rese.

Entrando nel merito, il nodo gordiano è rappresentato dal fatto se il pignoramento dev'essere notificato:

- a) alla banca collocatrice, il cui compito è quello di far sottoscrivere le quote ai clienti per conto della SGR;
- b) alla banca depositaria, che materialmente detiene le liquidità degli OICR;
- c) alla SGR emittente le quote dei fondi comuni di investimento.

Sovente, il dubbio è risolto tramite la comune notifica del pignoramento ad almeno due dei soggetti menzionati (banca collocatrice e SGR), ma la questione prosegue se si deve affrontare il parallelismo di cui all'art. 547 c.p.c. che impone al *debitor debitoris* di specificare “*di quali cose o quali somme è debitore o si trova in possesso*”, dando inoltre atto degli ulteriori pignoramenti/sequestri eseguiti presso di lui (in comb. disp. con l'art. 550, comma 1, c.p.c.). L'equivalenza tra ‘*essere debitore*’ ed ‘*essere in possesso*’ delle quote dei fondi comuni è stata affrontata compiutamente per la prima volta dall'Arbitro Bancario Finanziario con la Decisione n. 12914 del 18.10.2017 (Coll. di Milano). Nel dettaglio, la controversia trae origine da una dichiarazione di terzo da parte della banca collocatrice, la quale, tra i vari rapporti intrattenuti dalla cliente pignorata, ha precisato l'esistenza di un dossier titoli contenente quote di fondi comuni di investimento, ma inserite quali “*mera evidenza del diritto di credito vantato dal sottoscrittore nei confronti della Società di Gestione del Fondo, che è l'unico soggetto debitore³ e pertanto, per la costituzione del vincolo su di esse, è necessario che l'atto di pignoramento sia notificato direttamente alla Società emittente (...). La mancata notifica effettuata come sopra indicato potrebbe consentire all'esecutato il diretto disinvestimento delle quote medesime presso la Società emittente, con esonero di responsabilità per la scrivente Banca*”.

Sul punto, l'Arbitro, richiamando a mente l'art. 547 c.p.c., chiarisce che la banca, pur non essendo diretta debitrice della ricorrente con riguardo alle quote di fondi comuni di investimento, ne era non di meno “*detentore titolato e custode*” in forza del contratto di deposito in essere tra le parti. Detta qualità, indubbiamente pacifica tra le corti, va senz'altro ricompresa entro la nozione allargata di “*possesso di cui all'art. 547 c.p.c. la cui ratio non può essere limitata a quella dell'art. 1140 c.c.*”; al riguardo, l'Arbitro rievoca, proprio la Cass. Civ. n. 4653/2007 che già aveva considerato gli strumenti finanziari dematerializzati quali titoli in possesso del terzo e pertanto possibili oggetto di pignoramento.

Non può quindi che apparire corretta l'interpretazione fornita dall'ABF che ha respinto la tesi della violazione del segreto bancario lamentata dalla ricorrente, sull'assunto che il terzo pignorato, dall'altro lato, ha l'obbligo di fornire tutti gli elementi che consentano l'esatta individuazione delle cose possedute, nonché indicarne i motivi per cui queste si trovano presso di lui. Infatti, come esplicitamente concluso, non vi è il dubbio che la banca collocatrice avesse “*non soltanto il potere, bensì il preciso dovere di segnalare al creditore procedente la presenza di prodotti finanziari de quibus, specificando le ragioni per le quali essi non avrebbero potuto essere oggetto di 'blocco' in esito all'intervenuto pignoramento*”.

Ciò che dev'essere colto però dal ragionamento dell'ABF è questo: la dichiarazione resa dalla banca che precisa il rapporto di collocamento di quote di fondi comuni di investimento, indicandone il relativo controvalore di mercato, va necessariamente intesa come 'positiva', sebbene, nella prassi, sia frequentemente sottolineata dalle banche collocatrici la natura non debitoria del rapporto di mero collocamento dei fondi comuni nei confronti del cliente. Di conseguenza, la banca avrà l'onere di invitare il creditore procedente all'estensione (*rectius*, notifica) del pignoramento direttamente nei confronti della società emittente, onde evitare, *medio tempore*, possibili richieste di rimborso a quest'ultima da parte del debitore pignorato.

Appurato quanto precede, ossia la sostanziale equivalenza tra banca collocatrice, che possiede le quote di fondi comuni, e SGR che invece ne è diretta debitrice nei confronti del medesimo cliente-sottoscrittore, va ritenuto che, in caso di pignoramento nei confronti della sola banca collocatrice, quest'ultima, nel rendere la dichiarazione di terzo di cui all'art. 547 c.p.c., avrà l'onere di precisare l'esistenza di un dossier titoli contenente un numero di quote di fondi comuni d'investimento sino alla concorrenza del *quantum* pignorato ex art. 546 c.p.c., indicando il relativo controvalore di mercato e dando atto che tali quote risultano collocate per conto della SGR emittente, sebbene quest'ultima, è bene ribadirlo, sia da considerarsi l'unica debitrice nei confronti del fondista sottoscrittore. Conseguentemente, salva la presenza di precedenti pignoramenti/sequestri e/o garanzie a favore di altro soggetto sulle quote di fondi comuni, l'orientamento giurisprudenziale dominante propende per la vendita delle quote a mezzo commissionario e successiva assegnazione del ricavato in favore del creditore. Nella presente procedura la Banca ha indicato il controvalore delle quote in € 2.250,30, come da documentazione depositata. E ha depositato il contratto di dossier titoli collegato al conto corrente n. *ContoCorr_3*

Alla luce delle considerazioni che precedono, va accertato che il credito della Banca nei confronti del sig. *CP_2* è costituito dalla somma di € 16.247,73 in relazione al conto corrente, nonché dal controvalore delle quote del fondo di investimento che dovranno essere vendute in sede esecutiva, dovendosi riassumere la procedura dinanzi al giudice dell'esecuzione.

Si ritiene sussistano gravi motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio, stante le numerose oscillazioni giurisprudenziali in materia di pignoramento di fondi comuni di investimento.

P.Q.M.

ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:

- ACCERTA che dalla data di notifica dell'atto di attuazione del sequestro conservativo, la *CP_1* [...] era debitrice di *CP_2* della complessiva somma di € 16.247,73 in quanto depositata, sul conto corrente di corrispondenza n. *ContoCorre_2* acceso da *CP_2* presso la Filiale di Frattamaggiore;

- ACCERTA che la *Controparte_1* è depositaria di n. 540,41800 quote del fondo ANIMA EUROPA PORT del valore nominale cadauna di € 4,16 per un controvalore complessivo di € 2.250,30 che dovranno essere vendute in sede esecutiva;
- fissa termine perentorio di giorni 90 per la riassunzione del processo esecutivo dinanzi al giudice dell'esecuzione competente;
- COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio.

Napoli, 11 marzo 2024

IL GIUDICE
dott. Stefania Cannavale